



AUTORITÀ PORTUALE  
SALERNO

ORDINANZA n. 06 /09

VIGENTE

## Il Presidente

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

**VISTO:** il D.P.R. 23/06/2000 con il quale è stata istituita l'Autorità Portuale di Salerno, il D.M. 24/08/2000 avente ad oggetto l'individuazione della relativa circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale di competenza;

**VISTA:** la ordinanza 09/(2005 recante disciplina dell'accesso e sosta dei veicoli nel porto *Masuccio salernitano* ;

**Vista** la nota al protocollo n. 05056 del 5/6/29009 con la quale la società Cooperativa provinciale pescatori ha manifestato l'esigenza di garantire un'adeguata area di sosta per veicoli presso la banchina NMolo di Sopraflutto lato sud, per i propri soci che ormeggiano in tale zona le unità da pesca, durante la fascia di orario notturna n cui si recano a mare per le operazioni di pesca;

**Considerato** che in virtù della rilevanza e dell'interesse pubblico delle attività di pesca esercitate; e che durante il periodo notturno non vi sono particolari interferenze con il transito pedonale ed altre attività che la suddetta ordinanza ha voluto regolamentare e tutelare;

**VISTI:** gli art. 17, 30 ed 81 del CN, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione; nonché l'art. 6 della legge 84/94

## ORDINA

### Art. 1) Area di sosta per pescatori professionali

Fermi i divieti di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 9/05 AP, nelle aree evidenziate nella allegata Planimetria è consentita la sosta - nel periodo orario dalle ore 19.00 alle ore 09.00- dei veicoli appartenenti a Soggetti esercenti la pesca marittima professionale, autorizzati all'ingresso nel porto *Masuccio Salernitano*.

Il contrassegno esposto sul veicolo, di cui all'art. 8 lett. b) dell'ordinanza n. 9/05 AP, dovrà riportare l'appartenenza alla categoria dei pescatori professionali ovvero all'associazione di riferimento; in mancanza ( ad es. per i permessi in corso di validità ) dovrà esporsi - oltre al contrassegno - idonea documentazione rilasciata dalla Autorità marittima attestante la predetta qualifica.

In mancanza della documentazione di cui al comma 2 la sosta dovrà considerarsi abusiva.

### Art. 2) Norme di chiusura e sanzioni

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano le ordinanze vigenti, in particolare l'ordinanza n. 9/05.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose derivanti dalla circolazione in ambito portuale, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.

### Art. 3) Entrata in vigore



E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nell'Albo.

Salerno, 19-06-09

Il Presidente  
On. Avv. Andrea ANNUNZIATA


**PORTO MASUCCIO SALERNITANO  
PLANIMETRIA GENERALE**

scala 1:2000



**PLANIMETRIA DI DETTAGLIO**

scala 1:500



ALLEGATO ALLA ORDINANZA N..... DEL .....

  
AUTORITA' PORTUALE  
SALERNO

PORTO MASUCCIO SALERNITANO  
STALLI DI SOSTA CETO PESCA

**PLANIMETRIA GENERALE**

Il Capo Area  
Ing. Elena Valentino

*Elena Valentino*



data: GIUGNO 2009

agg.:

DIS. Luigi Monetti

TE/5PTM22

elaborato